



# COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

## ORDINANZA N. 29 DEL 19.04.2021

### EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ COMMERCIALE

#### *IL SINDACO*

**Vista** la nota del sig. ... omissis ... – Manager dell'Ufficio Direzione Vendite della ... omissis ..., datata 17 aprile 2021, con cui si comunicava che due operatori della struttura sita in Montella alla Via ... omissis ..., erano risultati positivi al COVID-19;

**Vista** la nota del Comando della Polizia Municipale del 17 aprile 2021 con cui si chiedeva alla ... omissis ... la sospensione di ogni attività svolta all'interno della struttura sita in Montella, al fine di procedere ad horas alla necessaria attività di sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro; di certificare modalità e tempi della stessa e di comunicarne gli esiti a questo Ente prima della riapertura al pubblico; si consigliava infine di effettuare opportuna attività di screening su tutto il personale impiegato nella struttura;

**Vista** la successiva nota del sig. ... omissis ... – Manager dell'Ufficio Direzione Vendite della ... omissis ... datata 19 aprile 2021, con cui si comunica la positività al COVID-19 di altri due operatori della medesima struttura;

**Vista** la nota del Comando della Polizia Municipale, prot. n. 925 in data odierna, con cui si comunica la positività dei quattro operatori della suddetta attività commerciale con richiesta di provvedimenti consequenziali;

**Considerato** che le attività di prevenzione adottate sono risultate insufficienti e comunque non adeguate al contenimento del contagio;

**Sentito** il Responsabile del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL;

**Vista** la necessità di procedere ad una diffusa attività di indagine epidemiologica al fine di adottare opportuni provvedimenti tesi a mitigare la ulteriore diffusione del contagio;

**Atteso** che si rende necessaria, per le ragioni sopra riportate, la sospensione della suddetta attività commerciale al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica e privata, nelle more che il competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL adotti ogni ulteriore opportuno provvedimento;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

#### **ORDINA**

la sospensione dell'attività commerciale ... omissis ..., sita in Montella alla Via ... omissis ..., per 48 ore decorrenti dalla notifica della presente, nelle more che il competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL adotti ogni ulteriore opportuno provvedimento.

## ***INFORMA***

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

## ***DISPONE***

che la presente ordinanza:

- ✓ venga notificata al Responsabile della struttura commerciale ... omissis .... sita in Montella alla Via ... omissis ...;
- ✓ venga trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata:
  - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
  - al Comando Compagnia Carabinieri di Montella;
  - al Comando della Polizia Comunale di Montella;
  - al Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo;
  - al Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Montella;
  - al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino;
  - all'Unita di Crisi della Regione Campania.
- ✓ venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Montella con privazione dei dati personali.

Dalla residenza municipale li 19 aprile 2021

Il Sindaco  
*F.to Dott. Rizieri Buonopane*